



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

ORD. N. 110 del 30.12.2020

**Oggetto: Limitazioni e divieti per l'accensione di articoli pirotecnici per il periodo 31 Dicembre 2020
01 Gennaio 2021**

IL SINDACO

Premesso che nell'imminenza del Capodanno si rende opportuno adottare misure precauzionali correlate alla pericolosità di botti e petardi per l'incolumità pubblica e personale;

Evidenziato che l'utilizzo incontrollato di fuochi d'artificio può essere causa, oltre che di pericolosità per persone e animali, di incendi di vegetazione in ambito urbano;

Valutato che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi comunque di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito, oltre che il rischio di restare incombusti al suolo, determinando il ferimento di persone ed in particolar modo di quelle che rientrano nella fascia della minore età.

Ritenuto pertanto di dover tutelare l'incolumità ed il rispetto delle persone (in particolare le più fragili, anziani, malati e bambini) e degli animali, la quiete pubblica ed il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;

Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 D.L. 23 Maggio 2008 n. 92 e convertito con la L. 24 Luglio 2008 n. 125 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.

Visto l'art. 703 C.P. che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi di artificio o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.

Visto il D.Lgs. 4 Aprile 2010 n. 58 di attuazione della direttiva 2007/253/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Ufficio del Sindaco

Vista la nota della Prefettura n. 215394/16/Area I Quarter sulla Prevenzione e repressione degli illeciti in materia di produzione, commercio e detenzione di articoli pirotecnici;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Visto le restrizioni previste dal DPCM del 03/12/2020 (Covid)

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni e con i poteri attribuiti dalla legge, fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

ORDINA

Per i giorni 31 Dicembre 2020 e 01 Gennaio 2021, il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette varie e lo scoppio ed il lancio di razzi su tutto il territorio comunale, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed effettuati da personale in possesso dell'abilitazione di cui al TULPS.

Si dispone l'affissione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e la trasmissione della stessa a:

- Prefetto di Napoli
- Comando Polizia Municipale
- Compagnia dei Carabinieri di Marano di Napoli
- Commissariato di P.S. di Giugliano in Campania

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della verifica circa l'esecuzione del presente provvedimento.

Marano di Napoli, 30 Dicembre 2020



Il Sindaco
Rodolfo Visconti